



COMUNE DI LONGARE

Provincia di Vicenza

AREA LAVORI PUBBLICI, GESTIONE PATRIMONIO E AMBIENTE

Via G. Marconi 26
36023 Longare (VI)
codice fiscale
00415090240
tel. 0444/555012
fax 0444/953441

Ord. n. 17 del 14/04/2020

OGGETTO: DIVIETO DI ACCESSO IN VIA SANTA TECLA E NEI SENTIERI COLLINARI A PEDONI E CICLISTI E DI ARRAMPICATA PRESSO LE FALESIE DEL TERRITORIO COMUNALE FINO AL 3 MAGGIO 2020 PER MITIGAZIONE RISCHIO DIFFUSIONE CORONAVIRUS (COVID-19).

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 13 del 03.04.2020 relativa al "Divieto di accesso e di utilizzo dei parchi gioco e delle aree verdi di proprietà pubblica presenti nel territorio comunale e divieto di accesso ai cimiteri comunali fino al 13 aprile 2020 per mitigazione rischio diffusione Coronavirus (Covid-19);

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, pubblicato in G.U. n. 97 del 11.04.2020, ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25.03.2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con validità delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020.

VISTA altresì l'Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 13.04.2020, ad oggetto: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 – ulteriori disposizioni", con particolare riguardo al punto 1, lettera h), con validità delle misure restrittive sino al 3 maggio 2020.

CONSIDERATO:

- che il succitato provvedimento regionale consente l'attività motoria in forma individuale, solo in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui al punto 1 lettera c del predetto provvedimento;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- che l'Organizzazione mondiale della sanità in data 11/03/2020 ha dichiarato il coronavirus pandemia.

RITENUTO ai fini della tutela della salute pubblica di disporre fino al 3 maggio c.a.:

il divieto di accesso a pedoni e ciclisti in Via S. Tecla e in tutti i sentieri collinari del territorio comunale, eccetto:

- frontisti, residenti;

- le attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020.

il divieto di accesso e arrampicata a chiunque presso le falesie del territorio comunale.

FATTO SALVO l'obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (Ministero della Salute, Regione del Veneto);

VISTO il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, e all'art. 54;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, a far data dal 14 aprile c.a. e fino al 3 maggio c.a.:

il divieto di accesso a pedoni e ciclisti in Via S. Tecla e in tutti i sentieri collinari del territorio comunale, eccetto:

- frontisti, residenti;

- le attività consentite dal DPCM 10 aprile 2020.

il divieto di accesso e arrampicata a chiunque presso le falesie del territorio comunale

AVVERTE

Che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25.03.2020, n. 19.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli agenti del Comando di Polizia Locale nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a:

Collettività, a mezzo pubblicazione all'Albo Pretorio, con idonei avvisi da collocare sui cancelli di accesso ai parchi pubblici comunali e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;

Che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- Comune di Arcugnano;
- Comune di Castegnero;
- Comando Polizia Locale;
- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza;
- Comando dei Carabinieri di Longare;
- Albo Pretorio, Segreteria - SEDE.

E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL SINDACO

Zennaro Matteo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.